



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 07/05/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere intestatario di un BFP, emesso il 20 dicembre 1989, appartenente alla serie "Q/P/O", del valore di lire 2 milioni. Afferma di averne richiesto una valutazione all'esito della quale un addetto dell'intermediario resistente gli avrebbe rappresentato che "il buono in questione sarebbe stato rimborsato come appartenenti alla serie Q, e non Q/P/O come indicato sul buono stesso" e che, in sede di reclamo, avrebbe quindi comunicato all'intermediario che avrebbe proceduto "all'incasso delle somme offerte trattenendole a titolo di acconto sul maggior dovuto" precisando che la firma apposta al momento dell'incasso non avrebbe costituito quietanza. Rileva che il BFP in questione è stato emesso durante la vigenza della serie "Q" e pertanto, al momento del collocamento, l'impiegato avrebbe dovuto modificare la serie di appartenenza prestampata sul retro dei titoli da Q/P in Q, così rendendo noto al risparmiatore che le condizioni di rendimento erano variate *in peius* rispetto a quanto indicato dal buono.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente chiede di riconoscere e dichiarare l'obbligo dell'ente collocatore di rimborsare il titolo sulla base delle condizioni di rendimento riportate a tergo degli stessi e, in particolare, mediante la corresponsione di € 16.281,38, pari alla differenza tra la somma riconosciuta al momento dell'incasso e il valore di rimborso desumibile dal retro del buono.



L'intermediario resiste al ricorso, eccependo che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative. Inoltre, osserva che il BFP dedotto in giudizio appartiene alla serie di emissione "Q/P", istituita con apposito decreto ministeriale del 13 giugno 1986. Sostiene che il BFP sarebbe stato sottoscritto su un modulo cartaceo appartenente a una serie precedente, sul quale è stato apposto un timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno – applicandosi dal 21° al 30° anno – un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente. Afferma altresì che il timbro apposto dalla resistente sostituisce in toto le condizioni originariamente risultanti dai titoli per i quali è controversia. In sede di rimborso l'intermediario avrebbe, pertanto, rimborsato gli importi risultanti dal titolo in conformità delle condizioni ivi apposte. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente contesta il valore di rimborso liquidato dalla convenuta per un BFP trentennale del valore di 2.000.000 di lire, emesso il 20.12.1989 su modulo cartaceo originariamente appartenente alla serie "O", dapprima modificato con le condizioni della nuova serie "P/O" e da ultimo timbrato come serie "Q/P", recante sul retro i timbri con le condizioni da applicare alle predette serie. Chiede che le sia liquidata la maggior somma dovuta alla stregua delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono.

In termini generali, si ricorda che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza civile e dell'Arbitro, *"il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e che, nell'ambito di detto accordo, l'intermediario propone al cliente e quest'ultimo accetta di porre in essere un'operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall'ufficio emittente"* (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 e, *ex multis*, Coll. di Roma, dec. n. 21224/18).

Tuttavia, è stato precisato che i Buoni Postali Fruttiferi debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27809/2005), di talché *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente"* (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18). A ciò consegue che: i) le condizioni contrattuali riportate sul titolo possono essere modificate con provvedimento normativo successivo alla emissione titolo; ii) deve escludersi che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note all'atto della sottoscrizione (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 21185/18).

Ciò premesso, l'art. 173 del D.P.R. 156/1973 stabilisce che *"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Secondo un consolidato orientamento dell'Arbitro:

- qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, *“si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...] In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso”* (cfr., *ex multis*, di recente, Coll. di Roma dec. n. 15200/18);

- per contro, tale affidamento viene meno allorquando il titolo sia stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti, che modificano e superano quelli originari (cfr., *ex multis*, Coll. di Roma dec. n. 10738/18);

- né i rendimenti possono considerarsi validamente modificati allorquando *“l’intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno”* (v., tra le tante, Coll. di Roma dec. n. 19053/18);

- tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 3 aprile 20202, chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie “Q/P”, emessi utilizzando il modello della serie “P” e sui quali è stato apposto un timbro recante l’indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno. In tale occasione il Collegio, mettendo in luce la continuità fra la recente pronuncia delle Sezioni unite di Cassazione n. 3963/2019 rispetto alla precedente Cassazione a Sezioni unite n. 13979/2007, ha pronunciato il seguente principio di diritto: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”*.

Alla luce degli indicati principi, il ricorso merita di essere accolto. Per il periodo dal 21° al 30° anno, il ricorrente ha diritto al rimborso dei BPF in base ai rendimenti indicati sul retro del titolo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 10892 del 18 giugno 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO